



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

**FLP DIFESA**

(EX SNAD – FLP DIFESA)

**Coordinamento Nazionale**



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-23328792 - @-mail: [nazionale@flpdifesa.it](mailto:nazionale@flpdifesa.it) - web: [www.flpdifesa.it](http://www.flpdifesa.it)

**NOTIZIARIO n.81 / 2006**

Roma, 31 luglio 2006

## Riunione in Agenzia Industrie Difesa FIRMATA L'IPOTESI DI ACCORDO SUL FUA 2006

In data 27.7.2006, presso la Direzione Generale dell'Agenzia Industrie Difesa si è svolta la contrattazione nazionale per la definizione dell' Ipotesi di Accordo FUA 2006 da applicare alle 1627 unità lavorative comunque in servizio presso gli Enti e Stabilimenti dipendenti. L'ipotesi di accordo ha efficacia dal 1° gennaio 2006 fino alla sottoscrizione del prossimo accordo FUA e, in sintonia con quanto già praticato nel 2005, si muove sulla lunghezza d'onda del CCNI sulla distribuzione del FUA 2006 per il personale civile della Difesa recentemente sottoscritto.

Sempre in relazione all'accordo **FUA 2006** della Difesa, l'ammontare del Fondo di Agenzia 2006, proporzionato al numero di dipendenti di cui sopra, è determinato in **Euro 4.189.155** a cui vanno ovviamente detratti:

- Euro 86.121,53 per le posizioni economiche super;
- Euro 79.751,70 per le posizioni organizzative;
- Euro 229.971,75 per particolari posizioni di lavoro;
- Euro 513.420,28 per turnazioni;
- Euro 27.867, quale integrazione in quota eccedente il 10% per reperibilità di emergenza sugli impianti, riconosciuta allo Stabilimento di Baiano, Castellammare, e Messina;
- Euro 292.000 in relazione all'accordo sulle progressioni verticali all'interno delle aree, non sottoscritto dalla nostra O.S., per gli Stabilimenti di Noceto, Firenze, Baiano, Fontana Liri, Castellammare, Torre Annunziata e Messina.

Detratte le quote di cui sopra dal FUA di Agenzia, la parte che residua costituisce la quota **FUS per gli Stabilimenti**, calcolata per il numero di dipendenti di ogni singolo Ente alla data del 1.1.2006 e così ripartita:

- Euro 2.245.170 complessivi, per gli Stabilimenti di Noceto, Firenze, Spoleto, Fontana Liri, Castellammare, Torre Annunziata e Messina;
- Euro 672.762 complessivi, per gli Stabilimenti di Gaeta e La Maddalena.

La contrattazione decentrata di Stabilimento dovrà stabilire le modalità di pagamento del FUS tenendo di conto sia di progetti che coinvolgano tutti i lavoratori attualmente impegnati nei processi di ristrutturazione e produzione sia di specifici progetti di risultato. In sede di contrattazione dovranno essere considerate quali presenze in servizio, tutte quelle assenze coperte da particolari forme di garanzie contrattuali e/o di legge, quali, nello specifico :

- malattia dipendente da causa di servizio;
- infortunio sul lavoro;
- frequenza a corsi professionali;
- Motivi sindacali e permessi e distacchi retribuiti;
- Donazione del sangue;
- Assenze per legge 104/92;
- Astensione obbligatoria per maternità;
- Assenze per terapie salvavita.

Si trasmette copia dell'ipotesi di accordo di che trattasi e si porgono cordialissimi saluti.

IL COORDINATORE GENERALE FLP DIFESA  
(Giancarlo PITTELLI)

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  
IPOTESI DI ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DEL F.U.A. 2006

ART. 1

(Durata e campo di applicazione)

1. Il presente accordo, che segue la procedura individuata dalle parti con il C.C.N.I. relativo al F.U.A. 2005, sottoscritto il 29 luglio 2005, ha efficacia dal 1° gennaio 2006 fino alla sottoscrizione di quello successivo e si applica al personale civile comunque in servizio presso l'Agenzia Industrie Difesa al 1° gennaio 2006.
2. Per argomenti non espressamente trattati nel presente accordo, si conviene di fare riferimento a criteri e soluzioni riportati nel C.C.N.I. sulla distribuzione del F.U.A. 2006 dell'Amministrazione Difesa.

ART. 2

(Ammontare del F.U.A. di A.I.D.)

1. Prendendo a riferimento lo stanziamento riportato nella legge di bilancio dell'esercizio finanziario 2006 per l'Amministrazione Difesa, la quota F.U.A. attribuita all'Agenzia è pari a € 4.189.155,00=, sulla base di una presenza, al 1° gennaio 2006, di 1627 unità lavorative.

ART. 3

(Posizioni Economiche Super)

1. Dall'ammontare, di cui all'art. 2, viene detratta direttamente dall'A.D. la quota relativa alle posizioni economiche super, in quanto facenti parte integrante della retribuzione che, allo stato attuale, viene corrisposta dall'A.D. stessa.



2. Il contingente di posizioni super riconosciute al 1° gennaio 2006 è pari a 97 unità, così suddivise:

- C3S n. 1
- C1S n. 25
- B3S n. 3
- A1S n. 68

L'onere globale del 2006 per le posizioni super ammonta a euro 86.621,53.

#### ART. 4 (Posizioni Organizzative)

1. Dalla somma residua vengono prelevate le risorse relative alle posizioni organizzative riconosciute alla data del 1° gennaio 2006.
2. Le posizioni organizzative vengono stabilite sulla base delle norme contrattuali vigenti applicando i criteri di cui all'Allegato 1. Le posizioni organizzative saranno integrate con quelle derivanti da incarichi equivalenti riguardanti l'organizzazione degli stabilimenti, assunta da A.I.D.
3. Gli importi riconosciuti alle singole posizioni organizzative sono quelli previsti contrattualmente e vengono riassunti in Allegato 2. Il contingente di posizioni organizzative riconosciute è attualmente pari a 53 unità, così suddivise:
  - n. 5 C3
  - n. 11 C2
  - n. 37 C1

L'onere globale del 2006 per le posizioni organizzative ammonta a € 79.751,70.

#### ART. 5 (Particolari posizioni di lavoro e quota aggiuntiva del F.U.S. per turni e reperibilità)

1. Dalla somma che residua, dopo aver assicurato la remunerazione delle posizioni organizzative di cui al precedente articolo 4, vengono prelevate le risorse per remunerare le particolari posizioni di lavoro previste per legge, le turnazioni e la reperibilità.



2. Le particolari posizioni previste per legge riguardano:
- rischio da radiazioni;
  - rischio;
  - mansione dei centralinisti non vedenti;
  - imbarco.

Nell'anno 2006 l'onere globale per le sopra indicate particolari posizioni è pari a € 229.971,75.

3. Oltre alle usuali turnazioni per i servizi di stabilimento, possono essere istituiti turni per la produzione, come da normativa contrattuale. La turnazione per la produzione è quella che assicura la continuità delle attività produttive, ai fini del rispetto dei programmi operativi e del miglior impiego di macchinari e attrezzature. Le relative indennità sono riportate in Allegato 3.

Considerato che le esigenze di turnazione per la produzione, correlate sia al piano operativo che all'acquisizione di singole commesse, possono avere il carattere dell'imprevedibilità, eventuali esigenze non comprese nei fabbisogni prestabiliti vengono gestite secondo le modalità ripartite al successivo art. 6.

Nell'anno 2006 l'onere globale per le turnazioni è pari a euro 513.420,28.

4. La reperibilità viene riconosciuta per assicurare interventi di emergenza sugli impianti di stabilimento, in presenza di pericoli a persone e cose. L'indennità di reperibilità viene retribuita attingendo alle risorse del F.U.S. e dà luogo ad una specifica integrazione dello stesso soltanto quando l'esigenza, rappresentata e giustificata da ciascuno Stabilimento, è superiore al 10% dello stanziamento spettante per il F.U.S. del 2005. Tale integrazione viene riconosciuta esclusivamente per la parte eccedente il suddetto 10% e riguarda lo Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto per un importo di euro 27.867. Per quanto riguarda la reperibilità connessa con i servizi di guardiania, il relativo onere viene posto a carico del F.U.A. Pertanto, viene detratto dal F.U.A., per oneri di reperibilità connessi alla guardiania, l'importo di euro 41.540, di cui euro 9.289 per lo Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto, euro 17.251 per lo Stabilimento Militare di Castellammare di Stabia e euro 15.000 per l'Arsenale Militare di Messina.

Le modalità di erogazione della reperibilità sono quelle di cui all'Allegato 4.

#### ART. 6

(Variazione delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità)

1. Le parti, fermo restando che la determinazione degli stanziamenti per le particolari posizioni di lavoro per i turni e per le reperibilità è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che le variazioni in aumento o in diminuzione degli stessi, siano riferite al Fondo Unico di Sede limitatamente all'anno in cui si manifestano ed imputate al Fondo Unico di Amministrazione a partire dall'anno successivo, in ragione di



quanto sarà riconosciuto in sede di contrattazione sul FUA in coerenza con le disposizioni in vigore.

2. Le parti, considerato che le variazioni delle particolari posizioni di lavoro, per quanto attiene a turni e reperibilità, rappresentano nell'anno una parte non rilevante degli stanziamenti a carico del FUA, in relazione alla gestione delle stesse, così come determinata al comma precedente, ritengono che il FUS possa assolvere una funzione di temporanea copertura per consentire il pagamento nell'anno di competenza delle suddette spettanze ai dipendenti.

#### ART. 7

#### (Progressioni verticali interne alle aree)

1. In relazione a quanto previsto dall'accordo sulle progressioni verticali all'interno delle aree sottoscritto in data 22 marzo 2006, viene detratta dal F.U.A. la somma di € 292.000 ai fini dell'attuazione del suddetto accordo, riguardante le riqualificazioni del personale degli Stabilimenti militari di Noceto di Parma, Firenze, Baiano di Spoleto, Fontana Liri, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Messina.
2. In relazione a quanto indicato al precedente comma, la somma di € 292.000 viene considerata a carico del F.U.A. per gli Stabilimenti militari di Noceto di Parma, Firenze, Baiano di Spoleto, Fontana Liri, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e per l'Arsenale militare di Messina.
3. Le quote non utilizzate confluiscono nei F.U.S. degli stabilimenti di riferimento.

#### ART. 8

#### (Fondo Unico di Sede)

1. La parte di F.U.A. che residua, avendo detratto l'importo di cui all'art. 7, costituisce il Fondo Unico di Sede (F.U.S.).


In relazione a quanto indicato nel precedente art. 7, le risorse dedicate al F.U.S. ammontano a:

- per gli stabilimenti di cui all'art. 7:	€ 2.245.170
- per gli stabilimenti di Gaeta e La Maddalena:	€ <u>672.762</u>

Totale: € 2.917.932

2. Il F.U.S. viene assegnato ad ogni stabilimento in ragione di quotaparte per ogni dipendente in servizio al 1° gennaio dell'anno in esame.
3. Il F.U.S. viene erogato ai dipendenti attraverso una contrattazione decentrata di stabilimento, che, in applicazione della normativa richiamata in premessa, tiene presente i seguenti criteri:

- 3.1. una prima quota viene calcolata su progetti di produttività ed efficienza degli stabilimenti e si intende commisurata al reale coinvolgimento di tutti i lavoratori nei processi di ristrutturazione e produzione;
- 3.2. la parte restante viene destinata a sostenere specifici progetti di risultato, attraverso l'applicazione di parametri, da individuare in sede di contrattazione locale tra quelli di seguito indicati:
- valore attribuito ai processi/attività di supporto;
  - lavorazioni impegnative, critiche e particolari rispetto a quelle di tipo standard;
  - compensi individuali, per obiettivi specifici predeterminati e preassegnati;
  - altri parametri correlati alle singole realtà;
  - merito e impegno individuale.
4. Al fine di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento per procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del F.U.S., le parti richiamano alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, che non possono subire decurtazioni del FUS qualora concorra, come elemento di valutazione per la sua corresponsione, la presenza in servizio. Tali tipi di assenza sono quelli determinati da:
- malattia dipendente da causa di servizio
  - infortunio sul lavoro
  - frequenza di corsi professionali dell'Agenzia
  - motivi sindacali relativi a permessi e distacchi retribuiti
  - donazione di sangue
  - motivi ai sensi della L. 104/92
  - astensione obbligatoria per maternità
  - motivi connessi a terapia salvavita (art. 21 c.7 bis, CCNL 16.05.1995).




ART. 9  
(Quote non erogate)


- 1. Gli importi relativi a quote non erogate, sia per posizioni organizzative che per particolari posizioni di lavoro, confluiscono nel F.U.S.

Roma, 27 LUG. 2006

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA



FP / CGIL



CISL / FPS




UIL / P.A.




CONFSAL-UNSA

FEDERAZIONE

INTESA



FLP



RDB / PI







**Allegato 1  
(art. 4)****CRITERI GENERALI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO E REVOCA DEGLI  
INCARICHI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

Per il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative le Unità produttive devono tener conto – rispetto alle funzioni ed attività prevalenti da svolgere – della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i dipendenti inquadrati nelle singole posizioni economiche dell’area “C” alle quali gli stessi incarichi si riferiscono.

In occasione della verifica annuale, in sede di concertazione locale, le Unità rendono note le posizioni organizzative che saranno state individuate, in funzione della valutazione prioritaria di incarichi comportanti particolari responsabilità nell’ambito di cui al successivo Allegato 2.

Gli incarichi che saranno a tempo determinato (di norma di durata annuale, rinnovabile) sono conferiti con provvedimento, scritto e motivato e, in relazione ad essi, è corrisposta l’indennità prevista nell’Allegato 2 da attribuire per la durata dell’incarico.

L’indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia più adibito alle posizioni organizzative ed alle funzioni specifiche e di responsabilità individuate.


Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi di posizione organizzative è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza non inferiore all’anno.

La valutazione del risultato delle attività svolte sarà effettuata dal Titolare dell’Ente, su proposta del dirigente responsabile dei procedimenti a cui sono preposti i titolari delle posizioni organizzative.

In caso di valutazioni negative, i suddetti organismi, prima della definitiva formalizzazione, acquisiscono in contraddittorio le considerazioni del dipendente.

L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale del dipendente interessato. Di esso si tiene conto nell’affidamento di altri incarichi.

La revoca dell’incarico, che può avvenire per inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento, per intervenuti mutamenti organizzativi o accertamento di risultati negativi, comporta la perdita dell’indennità di funzione da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nell’area e relativa posizione economica di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il relativo trattamento economico.



Allegato 2  
(art. 4)

## POSIZIONI ORGANIZZATIVE

### IMPORTI

- |  |   |          |
|--|---|----------|
| 1. Posizione economica C3  |   |          |
| • Reggenza di unità organizzativa di livello dirigenziale  | € | 2.160,00 |
| • Direzione di Uffici / Servizi non dirigenziali   | € | 1.467,00 |
| <br>   |   |          |
| 2. Posizione economica C2  | € | 1.082,00 |
| • Titolarità di Uffici/Servizi organicamente previsti per l'8^ q.f.  |   |          |
| <br>   |   |          |
| 3. Posizione economica C1  | € | 1.033,00 |
| • Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, organicamente prevista per la ex 7^ q.f.;   |   |          |
| • Titolarità dell'ufficio cassa;   |   |          |
| • Incarico di responsabile dei materiali;  |   |          |
| • Responsabile del servizio prevenzione e protezione.  |   |          |
| <br>   |   |          |
| ➤ Qualora la posizione organizzativa sia ricoperta da un dipendente, sempre comunque appartenente all'area funzionale C, di posizione economica inferiore, al medesimo compete l'indennità prevista per detta posizione organizzativa. |   |          |
| <br>   |   |          |
| ➤ Qualora una posizione organizzativa prevista per il personale militare sia ricoperta da personale civile, allo stesso compete l'indennità nella misura prevista per la posizione economica posseduta.                                |   |          |

(\*) NOTA: gli importi annui sopra indicati sono riferiti per tredici mensilità al netto degli oneri a carico dal datore di lavoro.





**Allegato 3**  
**(art. 5)**

**INDENNITA' RELATIVA AI TURNI PER SERVIZI DI STABILIMENTO**  
**(Importi lordi)**

•	Turno mattutino	euro 4,13/turno
•	Turno pomeridiano	euro 6,20/turno
•	Turno notturno	euro 12,90/turno
•	Turno festivo	euro 12,90/turno
•	Turno notturno/festivo	euro 25,80/turno
•	Incremento per turno superfestivo	euro 15,49/turno
	(1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre)	

Nota: l'importo dell'incremento per turno superfestivo, qualora la prestazione sia inferiore ad 1 turno, viene attribuito in ragione della durata effettiva.

**INDENNITA' RELATIVA AI TURNI DI PRODUZIONE**  
**(Importi lordi)**

•	Turno mattutino	euro 6,00/turno
•	Turno pomeridiano	euro 8,0/turno
•	Turno notturno	euro 15,00/turno
•	Turno festivo	euro 15,00/turno
•	Turno notturno/festivo	euro 27,00/turno
•	Incremento per turno superfestivo	euro 16,00/turno
	(1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre)	

Nota: vedi quella sopra.





**Allegato 4  
(art. 5)**

**INDENNITÀ PER REPERIBILITÀ  
(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996)**

All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.

I criteri che devono essere osservati per l'adozione della reperibilità sono i seguenti:

1. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte al mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35.
5. Per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per reperibilità di 12 ore.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata a richiesta, con recupero orario e/o riposo compensativo.

(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

